

Causa Casotti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 luglio 2007 (ricorso n. 26041/04)

(constatano la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 6 par. 1 e 3 (*diritto ad un equo processo*), sotto il profilo della ragionevole durata e del diritto di difesa, 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) e 1 Prot. n. 4 (*divieto di imprigionamento per debiti*) CEDU in relazione alla procedura di fallimento.

Diritto. Relativamente al primo motivo di ricorso, concernente l'eccessiva durata della procedura fallimentare, la Corte ha richiamato quattro pronunce della Corte di Cassazione italiana (nn. 1338, 1339, 1340, 1341 del 2004), con le quali la Suprema Corte ha dichiarato che "la giurisprudenza della Corte di Strasburgo si impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001". La Corte, nel richiamare la sentenza *Di Sante c. Italia* del 21 giugno 2004, afferma che a partire dal 26 luglio 2004 questa giurisprudenza non può più essere ignorata dal pubblico e che proprio a partire da tale data si deve richiedere ai ricorrenti il previo esperimento del mezzo del ricorso in cassazione per poter adire la Corte EDU. Per questo motivo, dal momento che nel caso di specie la data del deposito della decisione della Corte d'appello di Ancona era successiva al 26 luglio 2004, la Corte ha rilevato come il ricorrente avrebbe potuto ricorrere in cassazione per dolersi dell'eccessiva durata della procedura fallimentare. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato irricevibile tale motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 35 par. 1. e 4.

La Corte ha rigettato altresì il motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 6, par. 3, CEDU, per non aver avuto accesso al fascicolo della procedura fallimentare, in quanto la questione non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 6.

La Corte ha poi dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU limitatamente alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

In riferimento all'asserita violazione del divieto di imprigionamento per debiti di cui all'art. 1 Prot. n. 4, la Corte ha ritenuto tale motivo infondato, dal momento che il ricorrente non era stato privato della libertà personale.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 2.000,00 € per le spese sostenute.